REGOLAMENTO (CEE) N. 3832/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1523/89 che stabilisce le conseguenze del superamento del limite per l'intervento fissato nel settore dei limoni in Spagna, per la campagna 1988/1989 per la fissazione dei prezzi di base e d'acquisto di tale prodotto per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), e più particolarmente l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2285/88 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1521/89 (4), ha fissato, per la campagna 1988/1989, un limite per l'intervento per i limoni in Spagna e le conseguenze relative al superamento di tale limite;

considerando che la Commissione ha rilevato un superamento del limite per l'intervento per i limoni in Spagna per la campagna 1988/1989 e, con regolamento (CEE) n. 1523/89 (5), ha stabilito le conseguenze di tale superamento sui prezzi istituzionali dei limoni applicabili in Spagna nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 1989;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3514/89 (6), il Consiglio ha fissato i prezzi di base e di acquisto dei limoni applicabili in Spagna dal 1° gennaio 1990 al termine della campagna 1989/1990; che è opportuno ridurre tali prezzi del 6 % alla luce del superamento del limite per l'intervento succitato e modificare pertanto il regolamento (CEE) n. 1523/89; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1523/89 è modificato come segue:

1) il testo esistente diventa paragrafo 1.

2) È aggiunto il seguente paragrafo 2:

« 2. I prezzi di base e i prezzi di acquisto dei limoni applicabili in Spagna dal 1° gennaio 1990 al termine della campagna 1989/1990, fissati dal regolamento (CEE) n. 3514/89 del Consiglio (*), sono ridotti del 6 % e corrispondono a quelli indicati nella seguente tabella:

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Gennaio	20,22	11,86
Febbraio	19,51	11,50
Marzo	20,30	11,86
Aprile	21,23	12,43
Maggio	21,73	12,72

I prezzi suddetti si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, di calibro da 53 a 62 mm, in imballaggio. Essi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio in cui il prodotto è presentato.

(*) GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 6.
(6) GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 1.